

N. 3946-3598-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)

(RELATORI **GAGLIARDI** E **DAGNINO**, *per la maggioranza*)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(**TAVIANI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(**REALE ORONZO**)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(**COLOMBO EMILIO**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(**PIERACCINI**)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(**PRETI**)

COL MINISTRO DELLA DIFESA  
(**TREMELLONI**)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(**MANCINI GIACOMO**)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(**MARIOTTI**)

*alla Presidenza il 23 marzo 1967*

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità -  
Protezione civile

E SULLA

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAULINI, GAMBELLI-FENILI, ALATRI, BORSARI, CALASSO,  
GRIMALDI, JACAZZI, LA BELLA, LAJOLO, PAGLIARANI,  
VIVIANI LUCIANA, Malfatti Francesco**

*Presentata il 30 novembre 1966*

**Ampliamento dei ruoli organici ed orario di lavoro dei sottufficiali,  
vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

*Presentata alla Presidenza l'11 ottobre 1967*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema del soccorso alle popolazioni colpite da pubbliche calamità costituisce parte del programma di sviluppo recentemente approvato dal Parlamento e, in particolare, del capitolo concernente la sicurezza sociale. In tale documento, che rappresenta la guida fondamentale per il governo del Paese nei prossimi anni si afferma: « Nel quadro dei problemi della "sicurezza sociale" occorrerà provvedere all'adeguamento dei servizi di protezione delle popolazioni colpite da pubbliche calamità e da ogni evento, naturale o accidentale. Il potenziamento dei servizi di protezione civile oltre a costituire l'assolvimento di una delle più preminenti responsabilità pubbliche, quale la difesa dai pericoli, rappresenta anche un importante presupposto del piano di sviluppo economico, in quanto concorre nell'assicurare con i propri presidi a tutela delle persone e dei beni, quelle garanzie indispensabili perché lo sviluppo stesso possa attuarsi ».

D'altra parte non da oggi si è avvertita in Italia l'esigenza di superare i vecchi sistemi del soccorso frammentario e spesso improvvisato. La legge del 1935 con l'assunzione da parte dello Stato dei « servizi antincendi », quella del 1941 che ha istituito il « Corpo nazionale dei vigili del fuoco » sono significativi precedenti legislativi sulla materia.

La stessa legge n. 461 del 1961 già affida al benemerito Corpo anche compiti della difesa della popolazione civile dai pericoli derivanti dalle calamità che possono colpirla, collegandosi, per taluni aspetti, alla legge 9 dicembre 1926, n. 2389, sui servizi di pronto

soccorso per i disastri tellurici e di altra natura. Indirizzo, del resto, costantemente seguito nei disegni di legge sull'argomento presentati al Parlamento nel 1950, nel 1956 e nel 1962, mai giunti ad approvazione.

Le tragiche e drammatiche catastrofi del Vajont e del 4 novembre 1966 hanno riproposto con urgenza assoluta l'esigenza di adeguare le vecchie norme alle nuove necessità, di disporre un coordinamento unitario facente perno sul dicastero a ciò più qualificato, di potenziare nel numero, nei mezzi e nelle attrezzature il Corpo dei vigili del fuoco, di fornire, insomma, al Paese un servizio moderno, efficiente, tempestivo, qualificato, sulla base, fra l'altro, delle esperienze assai interessanti realizzatesi in altre nazioni. (Per citare un solo esempio, al proposito, varrà ricordare che in sole tre città della Francia vi sono tanti pompieri quanti ve ne sono oggi in tutta Italia).

Basti pensare che, oltre alle varie branche dell'amministrazione dello Stato, si trovano ad essere interessate, in caso di calamità, la Croce rossa italiana, l'Opera nazionale maternità ed infanzia, associazioni scoutistiche e volontarie, ecc. Come raggiungere la necessaria tempestività e prontezza quando le Forze armate, i Geni civili ed i Provveditorati alle opere pubbliche, i Medici provinciali e le Forze di polizia, dovessero rispondere ai più diversi centri decisionali, siti sovente nella capitale o, comunque, lontani dal luogo ove si è verificato l'evento?

Ecco perché è avvertita la necessità di un adeguato assetto legislativo che assicuri soprattutto, in sede sia centrale sia periferica,

il necessario indirizzo unitario fra le varie istituzioni operanti, non solo nella prima fase di soccorso, ma anche in quella successiva di primo ripristino.

Ma veniamo all'illustrazione degli articoli. L'articolo 1 stabilisce con chiarezza la più volte citata unità direzionale e di coordinamento affidandola al Ministero dell'interno, così come avviene in quasi tutti gli altri paesi. Ad evitare equivoci di qualsivoglia natura lo articolo stesso precisa che cosa s'intende per « calamità naturale e catastrofe » ai fini della legge, mentre sottolinea, anche se sarebbe potuto apparire pleonastico, che rimangono salve le competenze legislative e i poteri amministrativi delle regioni e province a statuto speciale nell'espletamento dei servizi antincendi e nella esecuzione delle opere di pronto soccorso, rese necessarie dalla calamità nell'ambito di quanto previsto dagli statuti speciali. Con il che sono, fra l'altro, pienamente accolti i suggerimenti della I Commissione.

L'articolo 2 stabilisce, invece, che le segnalazioni inerenti al pericolo o al verificarsi delle calamità debbano essere comunicate ai Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, della sanità, nonché ai prefetti delle province interessate e contenitori.

L'articolo 3 ancor meglio precisa che, ove le circostanze lo esigano, possa essere nominato un commissario (o più commissari) con lo scopo di assumere, sul luogo dell'evento, la direzione e il coordinamento di tutti gli interventi.

Con l'articolo 4 si specificano i compiti del Ministero dell'interno in ordine alla preparazione degli uomini, dei mezzi e delle attrezzature necessari a fronteggiare l'evento calamitoso. Si va dall'informazione al pubblico, alla costituzione di colonne mobili, di nuclei di elicotteri, e sommozzatori, di reparti di soccorso e di centri di assistenza, dagli studi sulla protezione e il soccorso, all'istruzione, all'equipaggiamento e addestramento del personale civile e dei privati. A tale scopo il Ministero potrà giovare dei Centri raccolta profughi ancora funzionanti, nonché di private organizzazioni di volontari che si rendessero disponibili per i soccorsi.

Ove, invece, le calamità fossero limitate ad una sola provincia si stabilisce, all'articolo 5, che la competenza coordinatrice rimanga al prefetto. In analogia con il « Comitato interministeriale della protezione civile » costituito in sede nazionale, si prevede altresì la istituzione del « Comitato provinciale » presso le prefetture. In relazione poi a quanto previsto al precedente articolo 4 il

Ministero dell'interno potrà anche avvalersi di quei profughi che, almeno dal 1° gennaio 1964, si trovino utilizzati presso i centri raccolta profughi o le prefetture (in tal modo si potranno reinserire in un'attività produttiva) (articolo 6).

Con l'articolo 7 si affronta il problema del rafforzamento del Corpo dei vigili del fuoco che viene portato, entro il 1971, ad 11 mila unità, mentre dal 1968 sale a 4.000 il contingente massimo dei volontari ausiliari. La Commissione avrebbe desiderato un aumento maggiore ed in un arco di tempo più breve, ma, nonostante alcuni miglioramenti nella progressione realizzati in seguito ad un incontro con il Ministro del tesoro, non si è riusciti, per motivi di bilancio, ad ottenere di più.

In relazione ai nuovi compiti affidatigli, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assume la denominazione di « Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile ». A parere del relatore dovrebbe essere analogamente mutata anche la denominazione della Direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno la quale dovrebbe chiamarsi « Direzione generale della protezione civile ».

Sarebbe stata intenzione della Commissione Interni, anche su suggerimento della I Commissione, di procedere, in occasione dell'approvazione del presente disegno di legge, alla regolazione di alcuni aspetti di natura economico-sindacale concernenti il benemerito Corpo dei vigili del fuoco (primo, fra tutti, quello dell'orario di lavoro che non può ulteriormente essere mantenuto allo stato attuale) ma considerazioni di varia natura (soprattutto quella di non confondere in una sola legge materie sostanzialmente distinte, nonché l'impossibilità di reperire immediatamente i notevoli mezzi finanziari necessari) hanno sconsigliato di affrontare il problema ed hanno fatto sì che la Commissione, a maggioranza, accantonasse parte della proposta Maulini e l'emendamento Nucci-Cavallari proposto dalla Commissione Affari costituzionali, onde dare al Paese, al più presto, una legge così attesa come quella in esame. A tal fine la Commissione ha deliberato di proporre all'Assemblea di stralciare dalla proposta Maulini gli articoli concernenti l'orario di lavoro, ai fini di un separato esame.

I relatori, sicuri interpreti del pensiero dei propri colleghi, ritengono di dover esprimere un vivissimo voto affinché, prima del termine della presente legislatura, anche tali problemi, di così rilevante natura, abbiano ad

essere affrontati e, sia pur gradualmente, risolti. Infatti non si darebbe vita ad un buon sistema di protezione civile ove si sottovalutasse il fattore « uomo » che, come in tutte le vicende, è fondamentale per ogni buon esito.

Con l'articolo 9 si sgravano dai dazi doganali i materiali destinati alla protezione civile provenienti dal MEC, mentre con quello successivo si destinano 5 miliardi in cinque anni, per il potenziamento dei mezzi e delle attrezzature. Con l'articolo 11 si stanziava a favore della Croce rossa italiana un contributo straordinario di 1 miliardo, per metterla in condizione di migliorare i propri servizi istituzionali. Con l'articolo 12 si stabiliscono le norme per la copertura dell'onere.

I relatori, per uno specifico mandato, hanno il dovere di informare l'Assemblea che nel corso dell'esame del provvedimento la Commissione si pronunciò in via di principio favorevole ad un articolo aggiuntivo relativo agli obiettori di coscienza, proposto dal relatore Gagliardi, ma ritenendo di dover sentire sull'argomento la Commissione difesa, deferì al Comitato dei nove l'ulteriore elaborazione del testo dell'articolo, una volta acquisito il parere di detta Commissione.

La VII Commissione difesa deliberò di esprimere parere contrario all'emendamento proposto, pur non entrando nel merito della questione.

Il Comitato, preso atto delle motivazioni addotte dalla Commissione difesa, formulò, con il consenso unanime di tutti i Commissari, il seguente nuovo testo:

« I giovani, che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 ottobre 1950, n. 913, intendono prestare servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, devono presentare al Comando provinciale di residenza regolare domanda, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei prescritti requisiti. Qualora il giovane, in possesso di tali requisiti, abbia prodotto l'istanza per l'arruolamento chiedendo di essere considerato obiettore di coscienza, sarà preferito nell'arruolamento stesso e destinato, dopo aver frequentato il corso teorico professionale della durata di quattro mesi, a reparti operativi dei vigili del fuoco situati in regioni lontane da quelle di provenienza o residenza, protraendo per altro il servizio militare di nove mesi rispetto al periodo previsto per l'arma cui era stato assegnato ».

Il Comitato prese anche atto che la Commissione difesa rivendicava la competenza primaria sulla materia. Tale punto di vista, se pure aveva qualche valida motivazione ri-

spetto alla primitiva formulazione del testo, non dovrebbe averne rispetto al nuovo testo poiché la nuova soluzione proposta dal Comitato dei nove non tocca l'ordinamento delle forze armate. È una soluzione limitata all'interno del corpo dei vigili del fuoco, in quanto gli obiettori che si dichiarano tali sono preferiti nell'arruolamento. Nondimeno, ad evitare un conflitto di competenza che non aveva ragion d'essere, essendo concluso l'iter in sede referente e spettando ogni decisione all'Assemblea, il Comitato deliberò ad unanimità di chiedere alla Commissione, che approvò tale conclusione, di non recepire nel testo il proposto articolo aggiuntivo dando mandato ai relatori di prospettare la questione direttamente all'Assemblea.

Con tale soluzione anche l'Italia, allineandosi ai Paesi di più alta civiltà e di più antica tradizione democratica (USA, Inghilterra, Germania, Francia, Canada, ecc.) potrà offrire ai giovani obiettori, tullelandosi dalle contraffazioni mediante l'aumentato numero di mesi da prestarsi nel Corpo dei vigili del fuoco, una soluzione onorevole e nello stesso tempo adeguatamente sostitutiva del dovere costituzionale di prestare servizio alla Patria.

Non serve aggiungere, tant'è ormai nota la circostanza che, in seguito al progresso registratosi nel campo della difesa, il fabbisogno di personale per la protezione civile, in caso di conflitto, è enormemente aumentato (basti pensare alla elevatissima mortalità che si registra nelle città, rispetto a quella sempre più riducentesi dei caduti al fronte) sicché la prevista soluzione, riguardante del resto un numero limitato di casi, va incontro alle reali esigenze della comunità nazionale anche nella deprecata ipotesi di una guerra.

Onorevoli colleghi, per quanto sopra esposto riteniamo di dovervi raccomandare caldamente la sollecita approvazione del disegno di legge, sicché al più presto, anche l'Italia possa giovare di un efficace ed adeguato sistema di protezione civile che la metta al riparo, nella ipotesi di nuove calamità, dal vedere resa più difficile e meno produttiva l'opera di soccorso in favore delle vite umane e dei beni dei nostri concittadini.

In tal modo il Parlamento avrà dato una risposta tempestiva alla pressante richiesta che sale dagli enti locali, dalle varie organizzazioni, dal nostro stesso popolo, risposta che, non senza assumersi notevoli responsabilità, potrebbe essere ancora una volta delusa.

GAGLIARDI e DAGNINO, *Relatori per la maggioranza.*

DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO

N. 3946

**Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile.**

## ART. 1.

Il Ministero dell'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, e mediante l'apporto di tutti gli enti pubblici, territoriali e istituzionali, alla organizzazione della protezione civile, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

Agli effetti di cui al precedente comma, il Ministero dell'interno impartisce le direttive generali in materia di protezione civile e, in caso di calamità, assume la direzione dei servizi ed attua il coordinamento di tutte le attività svolte nella circostanza dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni e dagli enti pubblici.

Restano salve le competenze del Ministero dei lavori pubblici di cui al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833, ed all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi tecnici del Genio civile concernenti gli eventi calamitosi o intesi a prevenirli e del Ministero della sanità per ciò che si riferisce alla direzione e all'organizzazione dei servizi sanitari.

## ART. 2.

Le segnalazioni inerenti al pericolo o al verificarsi di disastri e calamità, nonché agli accertamenti di cui agli articoli 1 e 2 del re-

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

N. 3946

**Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi. Protezione civile.**

## ART. 1.

Il Ministero dell'interno, provvede, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, e mediante l'apporto di tutti gli enti pubblici, territoriali e istituzionali, alla organizzazione della protezione civile, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofe.

Agli effetti di cui al precedente comma, il Ministero dell'interno impartisce le direttive generali in materia di protezione civile e, in caso di calamità naturali o catastrofe, assume la direzione ed attua il coordinamento di tutte le attività svolte nella circostanza dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni e dagli enti pubblici e territoriali.

Restano salve le competenze del Ministero dei lavori pubblici di cui al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833, ed all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi tecnici del Genio civile concernenti le calamità naturali o catastrofi o intesi a prevenirle e del Ministero della sanità per ciò che si riferisce alla direzione e all'organizzazione dei servizi sanitari.

Restano salve le competenze legislative e i poteri amministrativi delle Regioni a statuto speciale in materia di servizi antincendi e di opere di pronto soccorso ove previsti dagli statuti speciali.

Ai fini della presente legge s'intende per calamità naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni di pericolo che comporti o possa comportare grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la sua natura o estensione debba essere fronteggiata con interventi tecnici straordinari.

## ART. 2.

Le segnalazioni inerenti al pericolo o al verificarsi di calamità naturali o catastrofe, nonché agli accertamenti di cui agli articoli 1

gio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833, sono immediatamente comunicate al Ministero dell'interno — Direzione generale della protezione civile —, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero della sanità, nonché ai Prefetti delle province interessate e contermini.

## ART. 3.

Qualora si tratti di calamità particolarmente grave o che interessi più regioni o più province, si può provvedere alla nomina di uno o più commissari per assumere sul posto, ai fini della necessaria unità, la direzione dei servizi di soccorso ed attuare le direttive generali ed il coordinamento di cui al secondo comma dell'articolo 1.

Alla dichiarazione di calamità particolarmente grave ed alla nomina del commissario si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Al Ministro dell'interno o, in sua vece, al commissario nominato ai sensi del precedente comma, nei cui confronti il Ministro dell'interno esercita poteri di direzione e di coordinamento, fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni, civili e militari — centrali e periferiche — di enti pubblici e di privati, onde assicurarne la maggiore tempestività e il più coordinato e armonico impiego. La medesima autorità esercita i poteri stabiliti dal capo secondo del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833, e ad essa fanno altresì capo i collegamenti, i mezzi ed il personale ivi previsti.

Restano salve le potestà affidate ai prefetti dal predetto regio decreto-legge n. 2389.

Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle Forze armate, che potranno essere impiegate anche in unità organiche elementari, essi saranno richiesti, in occasione di eventi calamitosi, dal Ministro dell'interno o dal commissario nominato o dal prefetto, al Ministro della difesa o alla autorità da esso delegata.

## ART. 4.

Il Ministero dell'interno:

a) cura la realizzazione delle opere e delle attrezzature e predispone ogni necessaria misura per l'informazione e la protezione della popolazione civile;

e 2 del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833, sono immediatamente comunicate al Ministero dell'interno, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero della sanità, nonché ai prefetti delle province interessate e contermini.

## ART. 3.

Qualora si tratti di catastrofe o calamità naturale particolarmente grave o che interessi più regioni o più province, si può provvedere alla nomina di uno o più commissari per assumere sul posto, ai fini della necessaria unità, la direzione dei servizi di soccorso ed attuare le direttive generali ed il coordinamento di cui al secondo comma dell'articolo 1.

Alla dichiarazione di catastrofe o calamità naturale particolarmente grave ed alla nomina del commissario si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

*Identico.*

*Identico.*

Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle Forze armate, che potranno essere impiegate anche in unità organiche elementari, essi saranno richiesti, in occasione di calamità naturali o catastrofe, dal Ministro dell'interno o dal commissario nominato o dal prefetto, al Ministro della difesa o alla autorità da esso delegata.

## ART. 4.

Il Ministero dell'interno:

a) cura la realizzazione delle opere di urgente necessità e delle attrezzature e predispone ogni necessaria misura per l'informazione e la protezione della popolazione civile;

b) provvede alla costituzione di reparti mobili di immediato impiego, attrezzati per interventi in favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi, di nuclei elicotteri e sommozzatori, nonché di reparti di soccorso pubblico e di centri assistenziali di pronto intervento per il primo aiuto alle popolazioni stesse;

c) promuove lo studio dei problemi attinenti alla protezione ed al soccorso della popolazione civile e la divulgazione di ogni notizia, concernente la materia, utile al pubblico;

d) cura l'istruzione, l'addestramento e l'equipaggiamento in materia di protezione civile del personale civile delle altre amministrazioni statali e di enti pubblici e privati, nonché dei cittadini che volontariamente offrono la prestazione della loro opera nei servizi di protezione civile.

Restano salve, ai fini del precedente comma, le competenze del Ministero della sanità per quanto attiene all'organizzazione dei servizi della Croce rossa italiana.

Per le volontarie prestazioni di cui alla lettera d) del primo comma nessun rapporto si instaura con l'amministrazione, la quale è peraltro tenuta ad assumere a proprio carico oneri assicurativi che garantiscano prestazioni pari a quelle previste per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Ai fini di cui al primo comma presso il Ministero dell'interno è istituito, quale organo consultivo, il « Comitato interministeriale della protezione civile », alla cui costituzione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 5.

Nell'ambito della provincia, il prefetto, oltre a quanto istituzionalmente previsto dall'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, dal regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 e dalla presente legge:

a) cura l'esecuzione delle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno per la organizzazione dei servizi della protezione civile;

b) attua, salvo quanto previsto nell'articolo 3, il coordinamento di tutte le attività svolte dalle amministrazioni dello Stato, dalle amministrazioni comunali e dagli altri enti pubblici e privati nel campo della protezione,

b) provvede alla costituzione di reparti mobili di immediato impiego del Corpo dei vigili del fuoco, attrezzati per interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofe, di nuclei elicotteri e sommozzatori, nonché di reparti di soccorso pubblico e di centri assistenziali di pronto intervento per il primo aiuto alle popolazioni stesse, utilizzando, ove possibile, l'organizzazione dei Centri raccolta profughi ancora funzionanti;

c) *identico*;

d) cura l'istruzione, l'addestramento e l'equipaggiamento in materia di protezione civile del personale civile delle altre amministrazioni statali, d'intesa con le medesime, e di enti pubblici nonché di private organizzazioni e di cittadini che volontariamente offrono la prestazione della loro opera nei servizi di protezione civile.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

ART. 5.

*Identico.*

a) *identico*;

b) attua, salvo quanto previsto nell'articolo 3, il coordinamento di tutte le attività svolte dalle amministrazioni dello Stato, dalle amministrazioni comunali e dagli altri enti pubblici e privati nel campo della protezione,

del soccorso e della assistenza alle popolazioni ed alle località colpite da eventi eccezionali.

Ai fini di cui al precedente comma, presso ogni prefettura è istituito un ufficio di protezione civile e, quale organo consultivo, il « Comitato provinciale della protezione civile », la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e della sanità.

del soccorso e della assistenza alle popolazioni ed alle località colpite da catastrofe o calamità naturali.

Ai fini di cui al precedente comma, presso ogni prefettura è istituito un ufficio di protezione civile e, quale organo consultivo, il « Comitato provinciale della protezione civile », la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e della sanità. Del Comitato devono comunque far parte il presidente dell'amministrazione provinciale ed il sindaco del comune capoluogo di provincia.

#### ART. 6.

Per le esigenze dei centri assistenziali di cui all'articolo 4, lettera b), nonché degli uffici di protezione civile di cui al precedente articolo, il Ministero dell'interno può avvalersi dei profughi che, almeno dal 1° gennaio 1964, si trovino utilizzati con mansioni impiegate o salariali presso i centri raccolta profughi e le prefetture.

La posizione dei profughi di cui al precedente comma, che si trovino utilizzati con mansioni impiegate, è regolarizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'applicazione della disciplina giuridica ed economica del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

La posizione dei profughi di cui al primo comma, che si trovino utilizzati con mansioni salariali, è regolarizzata con l'inquadramento, in soprannumero, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base alle mansioni svolte, nella pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno.

Per la regolarizzazione è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego.

Si prescinde dal limite massimo di età.

Agli effetti del trattamento di quiescenza, il periodo durante il quale sono state svolte, presso i centri di raccolta profughi e le prefetture, le mansioni impiegate o salariali è considerato periodo di servizio civile non di ruolo, riscattabile a domanda.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui trattasi può optare per la iscrizione alle assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti. In tal caso la regolarizzazione per il periodo di cui al prece-



ART. 6.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco — ferme restando le altre attribuzioni previste dalla legge 13 maggio 1961, n. 469 e successive disposizioni — assume la denominazione di « Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile ».

I ruoli organici delle carriere dei servizi antincendi del Ministero dell'interno — i quali assumono la denominazione di « ruoli organici dei servizi della protezione civile » — e quelli dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile sono stabiliti dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

Il contingente massimo dei volontari ausiliari di cui all'articolo 15 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è stabilito in 2.700 unità per l'anno 1967 ed in 4 mila unità dall'anno 1968.

I posti portati in aumento negli organici di cui al secondo comma sono conferiti nel periodo di cinque anni, nei limiti, per ciascun anno, stabiliti nell'allegata tabella D.

ART. 7.

I vigili ausiliari di leva, arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, militari di leva a tutti gli effetti, sono, all'atto del congedamento, iscritti negli appositi quadri del personale volontario dei Comandi provinciali di residenza, fino al compimento dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per il collocamento in congedo assoluto dei militari dell'Esercito.

Il secondo comma dell'articolo 69 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è abrogato.

Il personale di cui al primo comma finché resta iscritto nei quadri dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco e della protezione civile, è esonerato dal richiamo alle armi per

dente comma, della posizione assicurativa è eseguita prescindendo dai termini di prescrizione e senza oneri per interessi di mora.

Con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive norme integrative e modificative, i profughi di cui al secondo comma, i quali compiano, con l'inizio della data di entrata in vigore della presente legge, i periodi di servizio previsti dall'articolo 1 del citato decreto legislativo, sono collocati nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente alla categoria di appartenenza.

ART. 7.

*Identico.*

ART. 8.

*Identico.*

istruzioni e dal richiamo in caso di mobilitazione.

I richiami in servizio del personale predetto, ai fini dell'addestramento nei servizi della protezione civile, sono effettuati dal Ministero della difesa, in applicazione delle disposizioni degli articoli 119 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

ART. 8.

La sospensione temporanea dei dazi doganali per i materiali da trasporto e da comunicazione prevista dalla nota n. 1 dell'articolo 1 delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, è estesa agli stessi materiali importati direttamente dal Ministero dell'interno, occorrenti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, destinati ai servizi di protezione civile, limitatamente alla provenienza dai Paesi della Comunità economica europea.

ART. 9.

Per il potenziamento delle opere, delle attrezzature e dei mezzi in relazione ai compiti affidati al Ministero dell'interno dall'articolo 4 della presente legge, è autorizzata la spesa straordinaria di milioni 4.500 da iscriversi nello stato di previsione del predetto Ministero in ragione di milioni 1.000 per ciascuno degli anni dal 1967 al 1970 e di milioni 500 per l'anno 1971.

E autorizzata altresì per l'anno 1967 la spesa di milioni 500 per le attrezzature e per i mezzi relativi alle correnti esigenze.

ART. 10.

Per il potenziamento dei servizi istituzionali di assistenza e di soccorso alle popolazioni civili in caso di pubbliche calamità o di emergenza è concesso alla Croce rossa italiana un contributo straordinario di lire 1.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1971.

ART. 11.

All'onere derivante dalla revisione degli organici e conseguenti spese accessorie, di equipaggiamento, casermaggio e mensa, va-

ART. 9.

*Identico.*

ART. 10.

*Identico.*

ART. 11.

*Identico.*

ART. 12.

All'onere derivante dalla revisione degli organici e conseguenti spese accessorie, di equipaggiamento, casermaggio e mensa, va-

lutati per l'anno 1967 in milioni 925 ed a quelli di milioni 1.500 e di milioni 200 per lo stesso anno, di cui ai precedenti articoli 9 e 10, si provvede, per milioni 250 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato anno 1967 e per milioni 2.375 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5381 dello stesso stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1967.

Alle spese per il funzionamento del Comitato interministeriale della protezione civile e dei Comitati provinciali di cui agli articoli 4 e 5 si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 1643 dello stato di previsione del Ministero dell'interno concernente il funzionamento di consigli, comitati e commissioni dei servizi antincendi e della protezione civile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con la presente legge.

lutati per l'anno 1967 in milioni 1.300 ed a quelli di milioni 1.500 e di milioni 200 per lo stesso anno, di cui ai precedenti articoli 10 e 11, si provvede, per milioni 250 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato anno 1967 e per milioni 2.750 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5381 dello stesso stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1967.

*Identico.*

*Identico.*

ART. 13.

*Identico.*

TABELLA A.

SERVIZI DELLA PROTEZIONE CIVILE

CARRIERA DIRETTIVA.

QUALIFICA	ORGANICO
A) <i>Ufficiali del ruolo tecnico.</i>	
Ispettore generale capo . . . . .	n. 1
Ispettore generale . . . . .	» 10
Ispettore capo . . . . .	» 40
Ispettore superiore . . . . .	» 60
Primo ispettore . . . . .	} » 140
Ispettore . . . . .	
TOTALE . . . . .	n. 251
B)	
Direttore ginnico-sportivo (a) . . . . .	n. 1
Ispettore ginnico-sportivo (b) . . . . .	» 8
TOTALE . . . . .	n. 9

(a) La qualifica di Direttore ginnico-sportivo, al quale compete lo stipendio annuo lordo di lire 2.582.100 va attribuita, mediante scrutinio per merito comparativo, tra gli ispettori ginnico sportivi che abbiano maturata l'anzianità di 17 anni nel ruolo.

(b) All'Ispettore ginnico sportivo è attribuito, all'atto della nomina, lo stipendio annuo lordo di lire 1.324.000; lo stesso consegue, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, gli stipendi annui lordi di lire 1.580.000 e di lire 1.991.600 dopo, rispettivamente due anni di effettivo servizio dalla nomina e 4 anni di effettivo servizio dalla data di decorrenza dello stipendio annuo lordo di lire 1.580.000.

TABELLA A.

*Identica.*

TABELLA B.

SERVIZI DELLA PROTEZIONE CIVILE

CARRIERA DI CONCETTO.

*Ufficiali del ruolo tecnico.*

QUALIFICA	ORGANICO
Coadiutore capo . . . . .	n. 5
Coadiutore principale . . . . .	» 12
Primo coadiutore . . . . .	» 40
Coadiutore . . . . .	} » 150
Coadiutore aggiunto . . . . .	
Vice coadiutore . . . . .	
TOTALE . . . . .	n. 207

TABELLA C.

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI PERMANENTI  
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA PROTEZIONE CIVILE.

QUALIFICA	ORGANICO
Marescialli di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	n. 100
Marescialli di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 200
Marescialli di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 350
Brigadieri . . . . .	} » 2.000
Vice brigadieri . . . . .	
Vigili scelti . . . . .	» 2.500
Vigili e allievi vigili . . . . .	» 5.850
TOTALE . . . . .	n. 11.000

TABELLA B.

*Identica.*

TABELLA C.

*Identica.*

TABELLA D.

PIANTA PER L'ATTUAZIONE DELL'ORGANICO

*Ufficiali del R.T.A.*

QUALIFICA	In atto	Anno 1967	Anno 1968	Anno 1969	Anno 1970	Anno 1971
<b>A) <i>Carriera direttiva.</i></b>						
Ispettore generale capo . . . . .	1	1	1	1	1	1
Ispettore generale . . . . .	10	10	10	10	10	10
Ispettore capo . . . . .	22	28	30	33	36	40
Ispettore superiore . . . . .	32	41	45	49	53	60
Primo ispettore . . . . .	} 125	130	132	134	136	140
Ispettore . . . . .						
	<u>190</u>	<u>210</u>	<u>218</u>	<u>227</u>	<u>236</u>	<u>250</u>
<b>B) <i>Carriera di concetto.</i></b>						
Coadiutore capo . . . . .	—	1	2	3	4	5
Coadiutore principale . . . . .	5	7	8	9	10	12
Primo coadiutore . . . . .	20	26	29	32	35	40
Coadiutore . . . . .	} 85	106	114	124	135	150
Coadiutore aggiunto . . . . .						
Vice coadiutore . . . . .						
	<u>110</u>	<u>140</u>	<u>153</u>	<u>168</u>	<u>184</u>	<u>207</u>
<b>C) <i>Carriera ginnico-sportiva.</i></b>						
Direttore ginnico-sportivo . . . . .	—	1	1	1	1	1
Ispettori ginnico-sportivi . . . . .	1	2	3	5	7	8
	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>6</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
<b>D) <i>Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</i></b>						
Maresciallo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	60	62	68	74	86	100
» » 2 <sup>a</sup> » . . . . .	120	124	137	149	173	200
» » 3 <sup>a</sup> » . . . . .	200	208	232	254	300	350
Brigadieri e } . . . . .	1.800	1.810	1.843	1.870	1.931	2.000
Vice brigadieri }						
Vigili scelti . . . . .	1.360	1.420	1.550	1.776	2.120	2.500
Vigili . . . . .	4.460	4.536	4.760	4.967	5.390	5.850
	<u>8.000</u>	<u>8.160</u>	<u>8.590</u>	<u>9.090</u>	<u>10.000</u>	<u>11.000</u>



TABELLA D.

PIANTA PER L'ATTUAZIONE DELL'ORGANICO

*Ufficiali del R.T.A.*

QUALIFICA	In atto	Anno 1967	Anno 1968	Anno 1969	Anno 1970	Anno 1971
<b>A) Carriera direttiva.</b>						
Ispettore generale capo . . . . .	1	1	1	1	1	1
Ispettore generale . . . . .	10	10	10	10	10	10
Ispettore capo . . . . .	22	30	32	34	36	40
Ispettore superiore . . . . .	32	44	48	50	53	60
Primo ispettore . . . . .	} 125	132	134	135	136	140
Ispettore . . . . .						
	<u>190</u>	<u>217</u>	<u>225</u>	<u>230</u>	<u>236</u>	<u>250</u>
<b>B) Carriera di concetto.</b>						
Coadiutore capo . . . . .	-	2	3	4	4	5
Coadiutore principale . . . . .	5	8	9	10	10	12
Primo coadiutore . . . . .	20	28	31	35	35	40
Coadiutore . . . . .	} 85	113	120	130	135	150
Coadiutore aggiunto . . . . .						
Vice coadiutore . . . . .						
	<u>110</u>	<u>151</u>	<u>163</u>	<u>174</u>	<u>184</u>	<u>207</u>
<b>C) Carriera ginnico-sportiva.</b>						
Direttore ginnico-sportivo . . . . .	-	1	1	1	1	1
Ispettori ginnico-sportivi . . . . .	1	3	4	6	7	8
	<u>1</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
<b>D) Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</b>						
Maresciallo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	60	70	75	80	86	100
» » 2 <sup>a</sup> » . . . . .	120	130	145	160	173	200
» » 3 <sup>a</sup> » . . . . .	200	220	240	260	300	350
Brigadieri e } . . . . .	1.800	1.850	1.900	1.920	1.931	2.000
Vice brigadieri }						
Vigili scelti . . . . .	1.360	1.600	1.700	1.800	2.120	2.500
Vigili . . . . .	4.460	4.700	4.900	5.000	5.390	5.850
	<u>8.000</u>	<u>8.570</u>	<u>8.960</u>	<u>9.220</u>	<u>10.000</u>	<u>11.000</u>

## PROPOSTA DI LEGGE

### N. 3598

#### ART. 1.

La tabella A annessa alla legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

#### ART. 2.

L'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, è sostituito dal seguente:

« L'orario di lavoro dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale vigili del fuoco è stabilito in turni di 24 ore di servizio continuativo alternati con turni di 48 ore di riposo. Ogni quindici giorni il personale ha diritto ad un turno di riposo supplementare della durata di 24 ore continuative.

Durante le prime 24 ore dei turni di riposo, i sottufficiali, vigili scelti e vigili dovranno tenersi reperibili a disposizione dei Comandi provinciali per far fronte ad eccezionali esigenze di servizio di soccorso per le quali non sia sufficiente il personale in turno ordinario di servizio.

Durante le prime 24 ore dei turni di riposo il personale può essere altresì comandato a prestare i servizi straordinari di prevenzione di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, nel limite massimo obbligatorio di trenta ore mensili ».

L'articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, è soppresso.

#### ART. 3.

I compensi per lavoro straordinario spettanti ai sottufficiali, vigili scelti e vigili per prestazioni derivanti da eccezionali esigenze di servizio di soccorso sono fissati nella misura vigente per i dipendenti civili dello Stato.

Il secondo comma dell'articolo 81 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è soppresso.

#### ART. 4.

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno, per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1970 per l'avanzamento al grado superiore, di una riduzione pari alla metà di periodi di anzianità richiesti dalle

vigenti disposizioni per il conseguimento della promozione.

Il periodo minimo di permanenza nel grado, per le promozioni per anzianità, non potrà comunque essere inferiore a due anni.

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A.

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI  
E VIGILI PERMANENTI DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO:

Marescialli di 1 <sup>a</sup> classe . . . . n.	90
Marescialli di 2 <sup>a</sup> classe . . . . »	180
Marescialli di 3 <sup>a</sup> classe . . . . »	300
Brigadieri e vice brigadieri . . . »	2.700
Vigili scelti . . . . . »	2.040
Vigili ed allievi vigili . . . . . »	6.690
TOTALE . . . . n.	<u>12.000</u>